



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

ATTO N. DD 3155

Torino, 07/07/2022

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** AMBITO 13.2/A NIZZA – SUB AMBITO B E D PARTE - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (P.E.C.) (PROT. ED. 2018-14-24470). PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 16 dicembre 2013 veniva approvato l'Accordo di Programma in variante al Piano Regolatore Generale finalizzato al "Progetto per l'ampliamento del Centro di Biotecnologie Molecolari - Incubatore di Ricerca dell'Università di Torino- Aree ex Scalo Vallino di via Nizza", quale primo tassello della più ampia riqualificazione delle aree dello Scalo Vallino.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 81 (mecc. n. 2014 03118/009) del 28 luglio 2014 è stato approvato il perimetro del "Programma di Rigenerazione Urbana, Sociale e Architettonica" (PRUSA) delimitato da: Corso Germano Sommeiller, via Nizza, Piazza Nizza, via Giovanni Argentero, via Ernesto Lugaro (sino all'intersezione con la via Carlo Giovanni Brugnone) e la linea ferroviaria Torino-Genova. Nella medesima Deliberazione veniva dato mandato alla Direzione competente di predisporre la variante urbanistica, ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5, della L.U.R. 56/1977 e s.m.i. La variante urbanistica individua due nuove Z.U.T. denominate: 13.2/A NIZZA e 13.2/B LUGARO. La variante urbanistica n. 291, Area Scalo Vallino - Piazza Nizza, necessaria all'approvazione del PRUSA, è stata esclusa dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS con Determinazione n. 307 del 15 dicembre 2014, prevedendo tra le condizioni ambientali che gli Strumenti Urbanistici Esecutivi fossero sottoposti alla procedura di VAS.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30/07/2015 (mecc. 2015 03099/009) veniva ratificata la Variante al P.R.G. ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5, della L.U.R. 56/1977 e s.m.i. In data 28/11/2018, successivamente integrato in data 11/02/2019 e in data 12/12/2019, venivano presentati, da parte di Novacoop soc. Cooperativa, lo Studio Unitario d'Ambito relativo alla Z.U.T. 13.2/A Nizza e la proposta di PEC relativa ai Sub Ambiti B e D parte. Il PEC prende atto delle determinazioni assunte con l'Accordo di Programma di cui sopra nell'Area D e prevede, nella restante area, la realizzazione di due volumi con destinazione ASPI (commercio), un edificio in continuità con l'edificio esistente all'angolo con Corso Sommeiller, con destinazione d'uso residenza/residenza temporanea/ASPI. Per gli edifici esistenti, tutelati dalla Soprintendenza e che



affacciano su Piazza Nizza, prevede il riutilizzo con destinazione ASPI; viene inoltre prevista la realizzazione, di fronte all'area destinata al Centro di Biotecnologie Molecolari, di un polo sportivo da realizzarsi sulle aree private.

Il PEC prevede l'utilizzo di una Superficie Lorda di Pavimento (SLP) pari a 21.500 mq e il trasferimento di 3.388 mq di proprietà Sistemi Urbani nell'ambito 4.13/2 SPINA 3 – Oddone. Le destinazioni d'uso ammesse nel PEC sono Residenza, ASPI, Eurotorino e Attrezzature di Interesse Generale (art.3, punto 7, lettere h, b, cr delle NUEA). L'attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) è articolata in cinque Unità Minime di Intervento (U.M.I. 1, 2, 3, 4 e 5), ciascuna delle quali potrà attivarsi autonomamente mediante distinti titoli abilitativi edilizi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

In merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, con Determinazione Dirigenziale dell'Area Ambiente n. 2725 del 17 Agosto 2020, si concludeva la consultazione con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale relativa alla fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale relativo al Piano Esecutivo Convenzionato Ambito 13.2/A NIZZA – Sub Ambito B e D parte.

In merito alla fase di verifica di completezza ed adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto specificato dalle disposizioni in materia di VAS introdotte con la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, le Autorità procedenti e competenti procedevano come segue:

- in data 1 dicembre 2020 (nota prot. 3548, acquisita al protocollo dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al n. 9450 del 1 dicembre 2020) la Direzione Urbanistica e Territorio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, la documentazione inerente la pratica per l'attivazione della fase preistruttoria;
- in data 15 dicembre 2020 (nota prot. 9787), l'Autorità Competente convocava la seduta dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) per l'acquisizione del parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa;
- la seduta dell'OTC si svolgeva il giorno 13 gennaio 2021;
- l'Autorità Procedente trasmetteva la documentazione integrativa in data 24 maggio 2021 (nota prot. 1724 acquisita al protocollo dell'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali al n. 4401 del 24 maggio 2021);
- in data 7 giugno 2021 (nota prot. 4825), l'Autorità Competente convocava la seconda seduta dell'Organo Tecnico Comunale (OTC) per l'acquisizione del parere sulla completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa;
- la seduta dell'OTC si svolgeva il giorno 16 giugno 2021;
- in data 1 luglio 2021 (nota prot. 5527) l'Autorità Competente comunicava all'Area Urbanistica della Città, la completezza e coerenza con i principi generali di adeguatezza della documentazione trasmessa.

Con nota acquisita al protocollo del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali al n. 3045 del 08/04/2022, la Direzione Urbanistica e Territorio comunicava all'Autorità Competente l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio online della Città di Torino della documentazione inerente lo "Studio Unitario d'Ambito (S.U.A.) Ambito "13.2/A Nizza" e del Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) Sub Ambiti B, C e D Parte".

La documentazione richiamata nella D.D. 1480 del 06/04/2022 e pubblicata sulla pagina del Geoportale della Città, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 20 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i., risulta composta dai seguenti elaborati:

*A Studio Unitario d'Ambito*

S.U.A. – Studio Unitario d'Ambito (all. n.1)

*B Progetto di PEC*

B 1 Relazione illustrativa ed economico-finanziaria (all. n.2)



B 2 Norme tecniche di attuazione (all. n.3)

B 3 Schema di Convenzione (all. n.4)

B 4 Cronoprogramma (all. n.5)

B 5 - 26 Elaborati Grafici del PEC (all. n.6)

*C Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica delle Opere di Urbanizzazione*

C 1 Relazione Illustrativa Progetto di fattibilità tecnica ed economica (all. n.7)

C 2 .1 Computo delle opere a scomputo Progetto di fattibilità tecnica ed economica (all. n.8)

C2.2 Computo delle opere non a scomputo Progetto di fattibilità tecnica ed economica (all. n.9)

C 3 - 24 Elaborati Grafici Progetto di fattibilità tecnica ed economica (all. n.10)

*D – Relazioni Specialistiche*

D 2 Relazione agronomica (all. n.11)

D 3 Relazione Geologica e Geotecnica asseverata (all. n.12)

D 5 Relazione idrogeologica generale asseverata (all. n.13)

D 6 Relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo (all. n.14)

D 7 Verifica preventiva dell'interesse archeologico (all. n.15)

D 8 Rapporto Ambientale (all. n.16)

D8.00 - Rapporto Ambientale - Tavole (all. n.17)

D8.01 - Determinazione Dirigenziale n 307 del 15/12/2014 (all. n.18)

D8.02 - Determinazione Dirigenziale n 2725 del 17/08/2020 (all. n.19)

D8.02a - Richieste OTC prot 0000723 del 04/03/2021 (all. n.20)

D8.03 - Dossier alternative (all. n.21)

D8.04 - CAM IPEA (all. n.22)

D8.05 - CAM IPEI (all. n.23)

D8.06 - Studio di impatto sulla viabilità e allegato e Risposta a OTC (all. n.24)

D8.07 - Documentazione previsionale di clima acustico (all. n.25)

D8.08 -Valutazione previsionale di impatto acustico (all. n.26)

D8.09 - Verifica di compatibilità acustica (all. n.27)

D8.10 - Livelli di inquinamento atmosferico - Viabilità post operam (all. n.28)

D8.11 - Allegati cartografici Piano operativo di bonifica (all. n.29)

D8.12-13 - Verifiche consumo di suolo e invarianza idraulica (all. n.30)

D8.14 - Pozzi drenanti (all. n.31)

D 9 Sintesi non tecnica (all. n.32)

D 10 Programma di Monitoraggio (all. n.33)

Atto assenso UNITO e CIRP alla presentazione del S.U.A. prot. 342 dell'11.02.2022 (all. n.34)

Modello V.I.E. con parere favorevole prot. 3761 del 13.12.2021 (all. n.35);

Richiamati:

- il comma 3 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale *“per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;*
- il comma 6 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77, secondo il quale *“il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge direttamente alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità”;*
- il comma 7 dell'articolo 3bis della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo il quale *“Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai*



*sensi della normativa regionale vigente”;*

- il comma 2 dell'articolo 43 della L.R. 56/77, secondo il quale *“i Piani Esecutivi Convenzionati sono assoggettati alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 della medesima L.R.”*, ovvero *“sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora lo strumento sovraordinato, in sede di procedura di valutazione ambientale, non abbia definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”;*
- il comma 8 dell'art 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. secondo il quale *“l'Amministrazione responsabile dei procedimenti di cui al medesimo articolo svolge il ruolo di autorità competente per la VAS, purché dotata della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7 (struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale”;*
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, la quale prevede per gli strumenti urbanistici esecutivi un procedimento integrato per l'approvazione con fase di valutazione e pubblicazione *“in sequenza”;*
- la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) con la quale l'Amministrazione della Città di Torino ha ridefinito l'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.R. 40/98. Nella citata Deliberazione è stata individuata nella Direzione Ambiente, ora Dipartimento Ambiente e Transizione Ecologica - Divisione Qualità Ambiente - Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS nonché attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS all'Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali;
- il comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo il quale *“l'Autorità Competente, ove ritenuto utile indice una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.”;*

L'avvio del procedimento veniva reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 8 aprile 2022 e sul sito web dell'Area Ambiente.

In data 6 maggio 2022 (Prot. 3947), il Dirigente del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, indiceva la prima seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i.

Alla conferenza dei servizi venivano invitati i seguenti soggetti: ARPA Piemonte – Direzione Prov.le di Torino, Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, ASL “Città di Torino” - Servizio Igiene del Territorio, SMAT TORINO, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte Settore Valutazione Piani e Programmi – Direzione Ambiente e Settore Commercio e Terziario, Iren Energia, Rete Ferroviaria Italiana ed i componenti dell'Organo Tecnico Comunale (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

Nel corso della prima seduta della conferenza dei servizi dell'11 maggio 2022, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (**Allegato n. 1**), venivano illustrati i contenuti urbanistici ed ambientali del PEC in oggetto e del documento ambientale di VAS. In particolar modo venivano affrontate le tematiche legate alla compatibilità acustica ed agli impatti su traffico e viabilità. Veniva inoltre descritto l'iter procedurale di bonifica ed approfonditi i temi di gestione delle acque meteoriche, le valutazioni energetiche (con possibile ricorso a geotermia e teleriscaldamento), l'ombreggiamento e l'effetto isola di calore.



Nel corso della seconda seduta della conferenza dei servizi del 4 luglio 2022, come da verbale allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (**Allegato n. 2**), venivano illustrate le osservazioni presentate dalla Società Novacoop e data lettura dei pareri rilasciati da RFI (**Allegato n. 3**, acquisito in data 08/06/2022 con prot. n. 4999) e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Torino (**Allegato n. 4**, acquisito in data 10/06/2022 con prot. n. 5112). Venivano inoltre acquisiti i pareri dei rappresentanti della Società SMAT, di ASL Città di Torino, che confermava il precedente parere espresso, e di ARPA Piemonte, che anticipava i contenuti della nota che sarebbe stata trasmessa alla Città. Nel corso della seduta veniva anche acquisito a verbale il parere favorevole rilasciato da SMAT. Inoltre nella medesima seduta, l'Organo Tecnico Comunale ha formulato il seguente rapporto istruttorio: *“In merito alla sostenibilità ambientale del PEC in oggetto, l'Organo Tecnico Comunale ritiene pertanto che questa sia perseguibile esclusivamente a condizione che siano prescritte normativamente ed adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel Rapporto Ambientale (incluse mitigazioni e compensazioni) e le azioni previste dal Piano di Monitoraggio integrate dai contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale, nonché le prescrizioni nel seguito riportate”* individuando poi un elenco di prescrizioni.

La Società RFI (**Allegato n. 3** - nota acquisita al protocollo al n. 4999 del 08/06/2022) ha evidenziato, per le successive fasi progettuali la necessità di garantire le distanze individuate dal D.P.R. n. 753/1980 per le opere ricadenti all'interno della “fascia di rispetto” ferroviaria.

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Città Metropolitana di Torino (**Allegato n. 4** nota acquisita al protocollo al n. 5112 del 10/06/2022) nella propria nota evidenzia che l'area risulta per una parte limitata sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. con provvedimento espresso con D.D.R. n. 618 del 08.10.2012, e quindi *“chiede di conservare, come indicato nella relazione storico architettonica allegata al D.D.R. citato, anche le cancellate interposte tra le palazzine oggetto di tutela che costituiscono, nell'insieme, l'ingresso originario dello Scalo Vallino. Inoltre, si ricorda che dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione per l'eventuale modifica degli accessi all'edificio di maggiori dimensioni dello Scalo Vallino tutelato secondo il D.D.R. richiamato in premessa che ricadono sul sedime interessato dalla “viabilità proposta” rappresentata nella tavola B.12 del dossier “Elaborati grafici del PEC”*. Per quanto riguarda i Beni Paesaggistici raccomanda, *“di armonizzare le nuove costruzioni in progetto con il tessuto edilizio consolidato al contorno, curandone l'aspetto compositivo (volumi e facciate) e architettonico (cromie, finiture ecc.)”*. Infine nel merito della valutazione dell'impatto dell'intervento sotto il profilo della tutela archeologica *“ritiene necessario, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione corrispondenti alle nuove viabilità V1 e V2, e al fine di accertare definitivamente l'eventuale interesse archeologico dell'area di procedere ad ulteriori accertamenti ai sensi dell'art. 25, comma 8, del D. Lgs. 50/2016”*.

ASL Città di Torino, nel corso della seconda seduta della conferenza dei servizi ha confermato le considerazioni espresse nel parere rilasciato durante la procedura di specificazione dei contenuti (**Allegato n. 5**, nota acquisita al protocollo al n. 6455 del 25/08/2020) nel quale veniva sottolineata la necessità di porre l'attenzione sui livelli acustici nelle zone residenziali, dovuti in particolare all'intenso traffico esistente. La nota di ASL richiama inoltre il Regolamento di Igiene n. 30 del Comune di Torino che stabilisce, all'art 112, che *“ogni camera sarà munita di uno o più finestre proporzionate alla sua ampiezza ed al numero dei letti che contiene”* e che, all'art. 118, *“ogni ambiente che debba servire per abitazione deve avere almeno una finestra che si apra immediatamente all'aria libera”*. Il parere richiama anche l'art. 77.3 punto 2 del Regolamento Edilizio del Comune di Torino stabilendo che *per ciascun locale l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un fattore di luce diurna medio e non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad della superficie di pavimento.”*

ARPA Piemonte ha trasmesso il proprio contributo illustrato durante la seconda seduta della



Conferenza dei Servizi (nota acquisita al protocollo al n. 5978 del 06/07/2022– **Allegato n. 6**) dettando prescrizioni di natura ambientale e fornendo specifiche sul piano di monitoraggio, evidenziando in conclusione che *“sono stati forniti gli elementi necessari per esprimersi riguardo la sostenibilità ambientale degli interventi del PEC in oggetto e per escludere al momento l’occorrenza di impatti significativi a seguito della sua attuazione.”*.

Rilevato in merito agli impatti sulle componenti ambientali:

- che l’attuazione del PEC non comporta impatti significativi sulla competente suolo, così come definiti dalle indicazioni operative per la mitigazione degli impatti sul consumo di suolo (DGC n. mecc 2019 06078/126 10 dicembre 2019), è ed previsto un incremento della permeabilità dell’area rispetto allo stato di fatto;
- che il sito risulta oggetto di procedimento di bonifica e che con Determinazione Dirigenziale dell’Area Qualità del Territorio n. 305 del 31/01/2022 è stato approvato l’aggiornamento dell’Analisi di Rischio, mentre l’aggiornamento del Progetto Operativo di Bonifica, ha ottenuto parere favorevole con prescrizioni da parte di ARPA Piemonte in data 18/02/22 e da parte della Città Metropolitana di Torino con nota prot. 2345 del 16/03/2022. Il Progetto Operativo di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente risulta sospeso nelle more dell’approvazione del PEC.

Infine preso atto dell’assenza dei contributi di Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino, il cui assenso è da ritenersi acquisito, ai sensi del comma 7, art. 14 ter, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Pertanto:

- visti gli indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- esaminato il rapporto ambientale e piano di monitoraggio della procedura di VAS;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;
- visti e considerati i pareri e contributi formulati, nel tramite dei Servizi ad essi sottoposti, dai componenti dell’Organo Tecnico comunale;
- richiamati gli atti di indirizzo assunti dalla Città che la impegnano nelle politiche di mitigazione per la riduzione delle emissioni climalteranti provenienti da tutti i settori del sistema urbano e di adattamento ai cambiamenti climatici, finalizzato a ridurre le vulnerabilità del territorio (Nuova adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, DCC del 18 febbraio 2019, mecc. 2018 05923/021)"
- sentito ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Servizio competente nella sua funzione di Autorità Procedente

Sotto il profilo della Classificazione Acustica:

- premesso che l’art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2003, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, sia analizzata e valutata nell’ambito di tale procedura;
- richiamato l’art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;
- richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;
- esaminato il documento di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagna il rapporto ambientale VAS;

ritenuto di procedere con le medesime modalità; si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene la variante al PEC in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
- Vista la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977;
- Vista la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

## DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, i contributi formulati dai soggetti competenti in materia ambientale (**allegati da 3 a 6**) nonché i verbali delle Conferenze dei Servizi con parere espresso dall'Organo Tecnico (**allegati 1, 2**), come meglio descritti nella precedente parte narrativa;
2. di esprimere il proprio il parere motivato di compatibilità ambientale del "Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) (Prot. Ed. 2018-14-24470) Ambito 13.2/A Nizza – Sub Ambito B e D Parte., ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come condiviso con i Soggetti Competenti in materia Ambientale nell'ambito delle Conferenza dei servizi, a condizione che siano prescritte normativamente ed adottate dalle attuazioni le azioni di sostenibilità ambientale e previste ed esplicitate nel Rapporto Ambientale, così come integrate e specificate dal rapporto istruttorio dell'Organo Tecnico Comunale (allegato 2) e nei contributi formulati dai soggetti competenti in materia ambientale;
3. di approvare il Piano di Monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale, così come integrato e specificato dal rapporto istruttorio dell'Organo Tecnico Comunale e dai contributi formulati dai soggetti competenti in materia ambientale, da svilupparsi a cura dei soggetti proponenti con il confronto con l'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente;
4. per quanto indicato nella documentazione di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che integra il rapporto ambientale VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere il Piano in oggetto coerente con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente;
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
6. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas>;
7. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto; in alternativa



al ricorso al T.A.R. è possibile presentare, entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 (art. 8 e ss.).

Allegati:

Allegato n. 1: Verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi

Allegato n. 2: Verbale della seconda seduta della Conferenza dei Servizi

Allegato n. 3: Parere della Società RFI

Allegato n. 4: Parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Allegato n. 5: Parere di ASL Città di Torino

Allegato n. 6: Parere di ARPA Piemonte - Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest. Struttura Semplice "Attività di Produzione"

IL DIRIGENTE  
Firmato digitalmente  
Gaetano Noe'

. - Rep. DEL 06/12/2022.0000837. I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da PATRIZIA ROSSINI, EMANUELA CANEVARO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Torino